

Cassazione civile, sez. I, 24 luglio 2024, n. 22027. Pres. Acierno, Rel. Campese.

#### Fatto

1. Con decreto del 24 novembre 2021, il Tribunale per i Minorenni di Bologna rigettò la richiesta di X.E. e X.A., genitori di X.B., (nato a (\*)), di essere autorizzati alla permanenza in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, nell'interesse del minore.

2. Il reclamo dagli stessi promosso contro quel provvedimento fu respinto dalla Corte di appello di Bologna, Sezione civile per i Minorenni, con decreto del 19/25 maggio 2022.

2.1. Quella corte, dopo aver esposto i criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, ed aver descritto la complessiva situazione del nucleo familiare in Italia, considerò che "la tenera età del minore (di appena un anno e pochi mesi) non può far ritenere sussistente alcun radicamento dello stesso sul territorio nazionale. Il minore ben potrà seguire i genitori nel caso di loro rimpatrio, mentre questi ultimi, dal loro canto, ben potranno attuare un progetto migratorio per motivi di lavoro nei limiti della normativa in materia e non già tramite l'istituto in esame di autorizzazione alla permanenza provvisoria per la mera nascita in Italia del figlio minore - i genitori risultano entrati in Italia in prossimità del parto - che, allo stato, per la sua tenera età, non può considerarsi cresciuto e radicato sul territorio. L'autorizzazione alla permanenza o all'ingresso temporaneo in Italia, prevista dall'art. 31, comma 3, t.u. imm., costituisce una misura incisiva a tutela e a protezione del diritto fondamentale del minore a vivere con i genitori. La funzione della disposizione è quella di salvaguardare il superiore interesse del minore in situazione nelle quali l'allontanamento o il mancato ingresso di un suo familiare potrebbe pregiudicarne gravemente l'esistenza. L'interesse del familiare ad ottenere l'autorizzazione alla permanenza o all'ingresso nel territorio nazionale riceve tutela in via riflessa, ovvero nella misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo psico fisico del minore, che è il bene giuridico protetto dalla norma nonché la ragione unica del provvedimento autorizzatorio (Cass., Sez. U, n. 15750 del 12/6/2019). Se la tutela dello sviluppo psicofisico del minore è il bene giuridico protetto dalla norma, nel caso di specie non sussistono i "gravi motivi" che costituiscono l'imprescindibile presupposto per l'adozione del provvedimento invocato, perché la comune sorte dei genitori non pregiudica l'unità familiare e la tenera età esclude che il minore possa ritenersi già integrato nel contesto nazionale tanto da subire concreto pregiudizio nel suo sviluppo psico fisico nel caso di rimpatrio (Cassazione civile, sez. VI, 13/11/2020, 25661)".

3. Per la cassazione dell'appena descritto decreto hanno proposto ricorso X.A. e X.E., affidandosi a quattro motivi. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di quella stessa città, entrambi destinatari della notificazione del suddetto ricorso, sono rimasti solo intimati.

#### Motivi

1. Indiscussa, ormai (cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 22216 del 2006; Cass. n. 747 del 2007; Cass. n. 24039 del 2021), la ricorribilità per cassazione dei decreti camerali emessi dalla corte di appello in subiecta materia, va osservato, via pregiudiziale, che il ricorso è stato notificato (anche) al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna.

1.1. In proposito, questa Corte ha già ripetutamente affermato che, in materia di autorizzazione all'ingresso o permanenza nel territorio italiano del familiare di un minore di nazionalità straniera in deroga alle disposizioni del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ai sensi dell'art. 31, comma 3, controparte processuale è il Pubblico Ministero e dunque "... il contraddittorio è ritualmente instaurato nei confronti del solo Procuratore Generale presso la

corte di appello, atteso che, per un verso, il Pubblico Ministero deve partecipare al giudizio anche nelle fasi di merito (art. 38 disp. att. c.c., comma 3 e art. 70 c.p.c., comma 1, n. 5) ed è titolare di autonomo potere di impugnazione (art. 740 c.p.c.) e, per altro verso, non è individuabile alcun'altra parte pubblica... chiamata a contraddire" (cfr. Cass. n. 17194 del 2003; Cass. n. 280 del 2020; Cass. n. 24093 del 2021).

1.1.1. Va dato atto, peraltro, che, in altri casi, si è ritenuto che - in analogia a quanto avviene per i due gradi di merito, in cui unico contraddittorio della parte istante è, rispettivamente, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ed il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello - "... nel giudizio di cassazione promosso dal cittadino straniero avverso il decreto emesso dalla Corte d'appello sul reclamo dinnanzi menzionato, il contraddittorio è ritualmente instaurato nei confronti del solo P.G. presso la suindicata Corte" (cfr. Cass. n. 14063 del 2008; Cass. n. 28778 del 2011).

1.1.2. Non si pone, dunque, alcuna esigenza di disporre la notificazione del ricorso introduttivo nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione.

2. Fermo quanto precede, il primo motivo di ricorso, rubricato "Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della pronuncia per errata indicazione delle parti e dell'oggetto del giudizio nel dispositivo", rimarca che il decreto impugnato si riferisce, nel suo dispositivo, "a tale M.R., soggetto che non è parte del giudizio e non menziona, invece, nel dispositivo, i reclamanti (...). Per quanto riguarda l'oggetto dell'impugnazione, si riferisce al decreto del Tribunale per i Minorenni del 22.11.2021, depositato il 7.12.2021, mentre, invece, quello che ha definito l'istanza dei Sig.ri X. è del 18.11.2021, depositato il 24.11.2021". Assumono i ricorrenti che "la pronuncia, dunque, nella sua parte essenziale, che è il dispositivo, è riferito evidentemente ad un altro caso. Non è stato, dunque, pronunciato un dispositivo nei confronti dei soggetti del presente giudizio e ciò non può che rendere nulla la sentenza".

2. Una tale doglianza si rivela insuscettibile di accoglimento.

2.1. Invero, rileva il Collegio che, effettivamente, il dispositivo del decreto oggi impugnato presenta l'anomalia denunciata dagli odierni ricorrenti. La sua intestazione, invece, risulta riferita, senza alcun dubbio, alle odierne parti in causa, anche quanto alla indicazione, ivi rinvenibile, del provvedimento oggetto di reclamo.

2.2. La lettura della motivazione del menzionato decreto, inoltre, consente di affermare, con assoluta certezza, quale sia stato il contenuto essenziale del decisum, che appare inequivoco, atteso che, a fronte dei motivi di reclamo con cui, contestandosi la pronuncia reiettiva del giudice di prime cure, era stata ribadita la richiesta di autorizzazione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3, la corte felsinea ha rigettato quest'ultima argomentando nei termini già precedentemente riportato al p. 2.1. dei "Fatti di causa" (da intendersi, qui, richiamati).

2.2.1. Non sussiste, pertanto, alcun insanabile contrasto tra la parte motiva ed il dispositivo del decreto oggi impugnato (fattispecie che ne avrebbe imposto la declaratoria di nullità. Cfr., ex aliis, Cass. n. 37079 del 2022; Cass. n. 26074 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 22433 del 2017; Cass. n. 16488 del 2006; Cass. n. 17392 del 2004; Cass. n. 10129 del 1999; Cass. n. 1205 del 1984), configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale.

2.2.2. Nella specie, invece, appare evidente che si sia al cospetto di un mero errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni - distinguendosi, quindi, sia dall'error in indicando deducibile ex art. 360 c.p.c., sia dall'errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4, - risolvendosi, sostanzialmente, in un semplice refuso cagionato da mera svista o disattenzione nella redazione del provvedimento, che, però, come tale, può essere percepito e rilevato ictu oculi, senza bisogno di alcuna

indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza.

3. Il secondo ed il quarto motivo di ricorso (il cui esame può anteporsi al terzo) denunciano, rispettivamente:

II) "Violazione del Testo Unico Immigrazione, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3. In particolare, sull'interpretazione del concetto di "gravi motivi" in senso restrittivo, contrastante con la giurisprudenza di legittimità prevalente a seguito della pronuncia a Sezioni Unite n. 21779 del 2010", contestandosi alla corte di appello di aver respinto il reclamo degli odierni ricorrenti affermando, sostanzialmente - sulla base di un'analisi ritenuta da questi ultimi "asettica e sterile", oltre che "del tutto illogica, in quanto dimostra di non avere adeguatamente analizzato tutte le circostanze del caso" - che la comune sorte dei genitori non pregiudica l'unità familiare e che la tenera età del minore esclude che lo stesso possa ritenersi già integrato nel contesto nazionale tanto da poter subire un concreto pregiudizio al suo sviluppo psicofisico nel caso di rimpatrio;

IV) "Violazione dell'art. 31 del Testo Unico sull'Immigrazione - Carenza ed illogicità della motivazione", per avere la corte distrettuale negato l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza, "con ciò andando in senso opposto non solo a quanto riferito dai Servizi Sociali (...) ma altresì dal Procuratore Generale, il quale esprimeva parere favorevole all'accoglimento dell'istanza avanzata dai coniugi E. e A."

3.1. Queste doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano fondate alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.

3.2. Va ricordato, innanzitutto, che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, prevede che "Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza".

3.3. Come puntualizzato da questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 355 del 2023), l'autorizzazione alla permanenza o all'ingresso temporaneo in Italia, prevista dalla normativa in esame, costituisce una misura incisiva a tutela ed a protezione del diritto fondamentale del minore a vivere con i genitori, mentre l'interesse del familiare ad ottenere tale autorizzazione riceve tutela in via riflessa, ovvero nella misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore, che è il bene giuridico protetto dalla norma nonché la ragione unica del provvedimento autorizzatorio (cfr. Cass., SU., n. 15750 del 2019, pag. 4)

3.3.1. Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal citato art. 31, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi, tuttavia, di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che

trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare (cfr. Cass., SU, n. 21799 del 2010).

3.3.2. In altri termini, i "gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico" ex art. 31, comma 3, suddetto, sono rappresentati da situazioni oggettivamente gravi comportanti una seria compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della predetta misura autorizzativa.

3.3.3. Pertanto, la norma in esame non si presta ad essere intesa come generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori, interpretazione che, proprio come affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia sopra citata, avrebbe l'effetto di superare e porre nel nulla la disciplina del ricongiungimento familiare "tutte le volte in cui, per effetto dell'espulsione del genitore irregolare, si realizzi la rottura dell'unità familiare comprendente un minore, muovendo dal presupposto che quest'ultima comporti per lui sempre e comunque un danno psichico": ne conseguirebbe l'applicazione automatica dell'autorizzazione de qua, in tal modo trasformata da eccezione a regola (cfr. Cass. n. 9391 del 2018).

3.3.4. Alla stregua di tali principi, quindi, le situazioni che possono integrare i "gravi motivi" di cui al menzionato art. 31 non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, di guisa che incombe sul richiedente l'autorizzazione l'onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall'allontanamento del genitore (cfr. Cass. n. 9391 del 2018 e Cass. n. 26710 del 2017), non essendo sufficiente la mera indicazione del pericolo di disgregazione familiare, della necessità di entrambe le figure genitoriali o l'allegazione di un disagio in caso di rimpatrio insieme ai genitori o a causa dell'allontanamento di un genitore: spetta, infine, al giudice del merito valutare le circostanze del caso concreto con particolare attenzione (cfr. Cass. n. 4197 del 2018).

3.3.5. In definitiva, come affatto opportunamente puntualizzato da Cass. n. 10849 del 2021, la già menzionata pronuncia resa da Cass., SU, n. 21799 del 2010 impone "al giudice del merito di svolgere un giudizio prognostico che, alla luce delle allegazioni delle parti e dei riscontri probatori anche provenienti da relazioni di agenzie pubbliche o indagini tecniche, conduca a comprendere se l'allontanamento del familiare possa determinare nel minore, in relazione alla sua attuale condizione di vita, un grave disagio psico-fisico dovuto al suo rimpatrio o, nell'ipotesi in cui, al rigetto della domanda debba conseguire anche l'allontanamento del minore, se il definitivo sradicamento dall'habitat sociale, relazionale, culturale e linguistico nel quale vive, possano produrre le conseguenze pregiudizievoli previste dalla norma, tenuto conto delle condizioni di salute e dell'età. Il procedimento da seguire per applicare correttamente il principio di diritto esposto nelle Sezioni Unite che indicano il metodo, il contenuto e il risultato dell'indagine da svolgere e', dunque, il seguente: è necessario partire dalla valutazione della situazione attuale del minore come primo termine di paragone per la prognosi da svolgere sia in relazione all'allontanamento di uno dei genitori sia in relazione al suo rimpatrio ove l'irregolarità del soggiorno riguardi entrambi. Per svolgere questa indagine è necessario tenere conto di tutte le emergenze probatorie esterne ai soggetti coinvolti oltre alle condizioni soggettive ed oggettive dei soggetti coinvolti così come allegate. Solo all'esito della valutazione di tutti questi elementi si può pervenire alla verifica della sussistenza o della mancanza del grave disagio psico fisico del minore, derivante dal rimpatrio del familiare o dal suo sradicamento. Si tratta di un giudizio che ha ad oggetto indici provenienti esclusivamente dalla situazione fattuale dei soggetti coinvolti, da eventuali accertamenti tecnici su di essi, od anche, trattandosi della tutela dei minori, su relazioni di servizi pubblici dedicati all'osservazione e al sostegno dei minori e delle famiglie, o scolastici. Tale giudizio, tuttavia, non può fondarsi su considerazioni generali relative alla sicurezza pubblica e alle politiche migratorie, ma deve fondarsi su una rigorosa operazione di bilanciamento che conduca, nel

caso concreto, in considerazione della peculiare situazione del genitore o dei genitori, a ritenere che l'interesse del minore pur prioritario nella considerazione della norma, possa essere recessivo, non avendo, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza della Corte EDU sull'interpretazione dell'art. 8, carattere assoluto".

3.4. La pronuncia impugnata, pur avendo richiamato, in larga parte, i principi fin qui esposti, tuttavia non vi ha dato retta applicazione, atteso che dalla sua già riportata motivazione (cfr. p. 2.1. dei "Fatti di causa", da intendersi qui richiamato) non è dato evincere che sia stata svolta una concreta ed effettiva indagine, supportata da puntuali riscontri istruttori, sull'interesse alla permanenza in Italia, peraltro suo Paese di nascita, del minore e sull'eventuale correlato grave pregiudizio che potrebbe conseguire, in base ad un giudizio prognostico, dal suo sradicamento dall'ambiente in cui è vissuto da quando è nato (nel dicembre 2020), in relazione alle circostanze che i ricorrenti hanno allegato nel giudizio di merito, alle concrete risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali (di cui, peraltro, il provvedimento impugnato dà atto, riferendo, tra l'altro, che "nella prima relazione del 13.8.2021, trasmessa al Tribunale dei Minorenni, i Servizi sociali avevano evidenziato l'adeguatezza dell'alloggio dove il nucleo viveva, la validità della rete parentale circostante, da un punto di vista economico/abitativo e relazionale/affettivo, l'atteggiamento educato e collaborativo della coppia, l'adeguatezza del ruolo genitoriale svolto da entrambi, lì dove il padre, nel frattempo, aveva trovato lavoro in Italia come manovale, con uno stipendio mensile di Euro 1.000,00, mentre la madre si dedicava alla cura della casa e del figlio. Nell'ultima relazione dep. 4.5.2022 nel presente procedimento, i Servizi Sociali hanno dedotto che la famiglia X., dapprima ospitata dai parenti della moglie in (\*), vive ora in autonomia in un appartamento contratto in locazione, versando regolarmente il canone mensile (...). Il reclamante è stato, nel frattempo, assunto da un'impresa edile con un contratto di apprendistato della durata di anni quattro, con le mansioni di imbianchino, mentre la moglie, rimasta in casa ad occuparsi del figlio, ha manifestato l'intenzione di ricercare un'occupazione lavorativa quando B. sarà inserito in un contesto scolastico. Agli incontri, il minore è apparso sereno e curato e l'ambiente domestico adeguato, e i servizi hanno concluso che il rilascio del permesso richiesto garantirebbe al nucleo familiare di preservare le condizioni socio-economiche raggiunte autonomamente") ed alle conseguenze del potenziale allontanamento di uno dei genitori o dell'intero nucleo familiare dal Paese di accoglienza.

3.4.1. Invero, la corte distrettuale ha ritenuto insussistente qualsivoglia pericolo di grave danno al benessere ed allo sviluppo psico fisico assumendo, genericamente: i) la non prospettabilità di un danno, per il minore, derivante dallo sradicamento dal territorio italiano, in considerazione della tenera età del minore medesimo che escluderebbe, di per sé, la sua integrazione sul territorio; ii) la possibilità, per il minore, di seguire i genitori, nel caso di loro rimpatrio (in Albania), mentre questi ultimi, dal loro canto, ben potranno attuare un progetto migratorio per motivi di lavoro nei limiti della normativa in materia e non già tramite l'istituto in esame di autorizzazione alla permanenza provvisoria per la mera nascita in Italia del figlio minore.

3.4.2. Orbene, per ciò che concerne la valutazione dell'età del minore e della presenza della famiglia sul territorio nazionale, la giurisprudenza di questa Corte riconosce una presunzione di radicamento nel suo ambiente nativo, salvo prova contraria: "La speciale autorizzazione del tribunale per i minorenni all'ingresso o alla permanenza del familiare del minore ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, è subordinata alla puntuale allegazione e dimostrazione della sussistenza dei gravi motivi per lo sviluppo psico-fisico del minore richiesti dalla norma soltanto quando la famiglia non sia ancora presente nel territorio nazionale, mentre quando è già presente opera la presunzione di radicamento del minore nel

suo ambiente nativo, salvo prova contraria; in quest'ultimo caso, i gravi motivi idonei a giustificare l'autorizzazione temporanea possono essere collegati all'alterazione di tale ambiente conseguente alla perdita della vicinanza con la figura genitoriale ovvero al repentino trasferimento in un altro contesto territoriale e sociale" (cfr. Cass. n. 24039 del 2021, ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 15795 del 2022).

3.4.3. La corte territoriale, invece, lungi dal dare corretta applicazione alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini del giudizio prognostico in ordine al pregiudizio per il minore sarà necessario tenere conto (a) del radicamento della famiglia nel territorio nazionale e dello sforzo di inserimento nella società italiana, (b) del disagio psicofisico cui il minore sarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui si trova il centro dei suoi interessi e relazioni, e (c) della tenera età del minore, nemmeno valorizzando l'impegno dimostrato dagli odierni ricorrenti nella ricerca di un lavoro e di una adeguata e stabile soluzione abitativa (fattori dimostrativi di una loro integrazione crescente nel locale contesto socio abitativo), ha valutato come determinante la tenera età del minore come fattore dimostrativo della mancata integrazione.

3.4.4. Il provvedimento impugnato, dunque, non si è attenuto ai criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 così come chiariti dalla già richiamata giurisprudenza di legittimità (peraltro ampiamente citata nel provvedimento stesso), in quanto non ha ritenuto elementi integrativi dell'esistenza del radicamento del minore nel suo ambiente nativo la presenza sul territorio nazionale della famiglia, l'impegno dei genitori a ricercare una stabilizzazione lavorativa, le sue attuali condizioni di vita, assolutamente dignitose, né la tenera età del minore cui si accompagna, peraltro, il positivo sforzo dei genitori di instaurare relazioni sociali.

3.4.5. Su tali presupposti appare apodittica l'affermazione conclusiva della motivazione secondo cui non sussiste alcun pericolo di grave danno al benessere ed allo sviluppo psico fisico del minore né alcun danno da sradicamento sociale nell'ipotesi di rientro nel Paese di origine da parte dei genitori.

4. Il terzo motivo di ricorso, rubricato "Violazione dell'art. 19 del Testo Unico sull'Immigrazione. In particolare, in relazione agli artt. 9 e ss. della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata con L. n. 176 del 1991 - Divieto di espulsione di soggetti minori e Diritto all'unità familiare", può considerarsi assorbito.

5. In conclusione, dunque, l'odierno ricorso di X.A. e X.E. deve essere accolto quanto ai suoi motivi secondo e quarto, respingendosene il primo e dichiarandosene assorbito il terzo. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere cassato in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Bologna, Sezione civile per i Minorenni, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

6. Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il quarto motivo del ricorso di X.A. e X.E., respingendone il primo e dichiarandone assorbito il terzo.

Cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, Sezione civile per i Minorenni, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 4 luglio 2023.  
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2023.